

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].*

## **Decisione nel caso 1747/2018/FP sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso a documenti relativi a una modifica legislativa**

Decisione

**Caso 1747/2018/FP - Aperto(a) il 15/10/2018 - Decisione del 28/11/2018 - Istituzione coinvolta** Commissione europea ( Risoluzione da parte dell'istituzione ) |

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere a una ONG operante nel settore della difesa dei diritti degli animali l'accesso pubblico a documenti riguardanti i calcoli effettuati al fine di valutare la sperimentazione animale per un progetto di valutazione d'impatto che accompagna il progetto di regolamento che modifica il regolamento REACH.

La Commissione ha negato l'accesso ai documenti in quanto la divulgazione avrebbe pregiudicato gravemente la tutela del proprio processo decisionale.

Nel corso dell'indagine la Mediatrice ha proposto che la Commissione europea valuti nuovamente la richiesta di accesso pubblico presentata dai denunciati e, nel procedere in tal senso, tenga debitamente conto di una recente sentenza della Corte di giustizia sull'accesso ai documenti relativi alle iniziative legislative.

La Mediatrice ha proposto alla Commissione di concedere l'accesso pubblico ai documenti. Le parti hanno informato la Mediatrice che i documenti sono stati rilasciati nel corso dell'indagine e la Mediatrice ha pertanto archiviato il caso.

### **Contesto della denuncia**

1. La Commissione sta attualmente preparando una proposta di modifica del regolamento 1907/2006, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione



e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

2. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) è un'organizzazione non governativa per la protezione dei diritti degli animali. Il 6 aprile 2018 la PETA ha chiesto alla Commissione di darle l'accesso del pubblico ai documenti contenenti i calcoli effettuati per stimare l'uso degli animali per il progetto di valutazione d'impatto "Revisione degli allegati REACH per le sostanze con nanoforme — Elementi ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'esame".

3. Il 6 giugno 2018 la Commissione ha rifiutato di concedere l'accesso del pubblico ai documenti in quanto la divulgazione avrebbe gravemente compromesso la protezione del processo decisionale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 [1].

4. Il 25 giugno 2018 la PETA ha presentato una richiesta di riesame (una cosiddetta "domanda di conferma").

5. La Commissione ha prorogato il termine per rispondere alla richiesta di riesame in due occasioni, il 13 luglio e il 6 agosto 2018. Il denunciante ha quindi inviato un messaggio di posta elettronica alla Commissione affermando che la mancata risposta della Commissione alla richiesta di riesame sarebbe stata considerata un rifiuto a meno che la Commissione non avesse risposto entro il 24 agosto 2018.

6. La Commissione non ha risposto alla richiesta di riesame, pertanto la PETA si è rivolta al Mediatore il 5 ottobre 2018.

## **L'inchiesta**

7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti contenenti i calcoli effettuati per stimare l'uso degli animali per il progetto di valutazione d'impatto, "Revisione degli allegati REACH per le sostanze con nanoforme — Elementi ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'esame".

## **Argomenti presentati dalle parti**

### **Argomenti della Commissione**

8. La Commissione ha sostenuto che i documenti richiesti facevano parte delle deliberazioni interne e della consultazione all'interno della Commissione e che la loro divulgazione avrebbe gravemente compromesso il processo decisionale della Commissione. Su tale base, e dopo aver concluso che il denunciante non ha dimostrato un interesse pubblico prevalente, la



Commissione ha rifiutato l'accesso ai documenti richiesti, citando l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001.

9. Ha tuttavia informato il denunciante che la relazione finale sulla valutazione d'impatto sarà resa pubblica una volta adottato il regolamento della Commissione che modifica il regolamento 1907/2006.

## Argomenti del denunciante

10. Il denunciante ha affermato che il regolamento REACH riguarda questioni di rilevante interesse pubblico. Secondo il denunciante, i calcoli degli animali stimano il numero di animali che sarebbero utilizzati in diversi scenari normativi. Essa ha dichiarato che la Commissione non ha fornito informazioni sufficienti nella valutazione d'impatto sui dati stimati e sul numero di animali che sarebbero stati utilizzati. Pertanto, il punto di vista della Commissione sul significato di tali cifre e numeri non può essere verificato.

11. Inoltre, il denunciante ha osservato di aver discusso il progetto di regolamento con diversi rappresentanti degli Stati membri e ha concluso che hanno varie interpretazioni dell'impatto del progetto di regolamento sull'uso degli animali. Il denunciante ha allegato alla sua denuncia la corrispondenza via e-mail con il Regno Unito e la Germania come esempio di differenze di comprensione. Pertanto, ha osservato, l'uso degli animali ai fini del regolamento REACH può essere pienamente compreso solo dopo che i calcoli sono stati resi disponibili al pubblico e quindi verificati e riesaminati prima dell'adozione del regolamento. Considerando il breve lasso di tempo prima dell'adozione della proposta di regolamento, il denunciante ha ritenuto che i documenti richiesti dovessero essere resi pubblici quanto prima.

12. Pertanto, il denunciante ha sostenuto a favore del rafforzamento della democrazia attraverso l'apertura, la responsabilità e il diritto dei cittadini di esaminare tutte le informazioni su cui si basano gli atti legislativi. Ha ritenuto che la Commissione non abbia condotto un processo di consultazione trasparente con le parti interessate.

13. Il denunciante ha affermato che " *i documenti che [la Commissione] prepara e sviluppa nel contesto del processo legislativo sono proprio alla base delle azioni legislative con cui i cittadini hanno il diritto di conoscere se stessi*" e che pertanto " *nessuna presunzione generale di riservatezza si applica a tali valutazioni d'impatto e documenti associati*". Nel suo ragionamento il denunciante ha fatto riferimento alle sentenze nelle cause *ClientEarth/Commissione* [2] e *Turco* [3], nonché alla dichiarazione dell'avvocato generale Bot [4]. Il denunciante ha ritenuto che, ai sensi del considerando 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001, " *tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili nella misura più ampia possibile*". A tale riguardo, il denunciante ha sostenuto che la divulgazione dei documenti in questione può essere rifiutata solo se la loro divulgazione avrebbe avuto un " *impatto sostanziale sul processo decisionale*" e ha affermato che il rischio di compromettere l'interesse tutelato deve essere ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, cosa che, secondo il denunciante, la Commissione non ha dimostrato.



## Valutazione del Mediatore

**14.** Il Mediatore ha sottolineato l'urgenza della presente causa. Il denunciante desiderava avere accesso ai documenti richiesti per consentirgli di partecipare pienamente al dibattito democratico sul contenuto della legislazione proposta. Alla luce della mancata adozione da parte della Commissione di una decisione di conferma a tempo debito, il Mediatore ha ritenuto opportuno presentare immediatamente una proposta di soluzione.

**15.** Il Mediatore ha osservato che le decisioni iniziali della Commissione sembrano implicare che la Commissione ritenga che esista una presunzione generale secondo cui l'accesso ai documenti richiesti può essere negato (perché la divulgazione potrebbe compromettere gravemente il processo decisionale dell'istituzione).

**16.** Il Mediatore ha tuttavia osservato che la recentissima giurisprudenza della Corte di giustizia (dal settembre 2018) ha ora stabilito che i documenti relativi alle valutazioni d'impatto sulla legislazione proposta non rientrano in una presunzione generale di non divulgazione [5] . Qualsiasi rifiuto di accesso a un documento o a parti di un documento deve essere suffragato da una motivazione che dimostri che la concessione dell'accesso pregiudicherebbe specificamente un interesse tutelato dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

**17.** I giudici dell'Unione hanno stabilito che la divulgazione di tali documenti è idonea ad aumentare la trasparenza e l'apertura del processo legislativo nel suo complesso e, quindi, a rafforzare la natura democratica dell'Unione europea consentendo ai suoi cittadini di esaminare tali informazioni e di tentare di influenzare tale processo [6] .

**18.** Il Mediatore ha quindi proposto che la Commissione europea emettesse la sua decisione sulla richiesta di riesame entro il 5 novembre 2018 e, nel farlo, dovrebbe tenere debitamente conto della recente sentenza della Corte di giustizia relativa all'accesso ai documenti relativi alle iniziative legislative [7] e delle argomentazioni di interesse pubblico formulate dal denunciante.

## Valutazione del Mediatore dopo la proposta di soluzione

**19.** La Commissione europea ha informato il Mediatore di aver diffuso i documenti al denunciante nel corso dell'indagine del Mediatore, di fatto il giorno prima di ricevere la proposta di soluzione del Mediatore.

**20.** Inoltre, il denunciante ha informato il Mediatore che, dopo aver ricevuto i documenti, ha contattato la Commissione per chiedere ulteriori chiarimenti. La Commissione ha prontamente fornito al denunciante tutte le informazioni pertinenti. Il denunciante ha quindi confermato di ritenere risolta la sua denuncia relativa all'accesso del pubblico.



21. Il Mediatore osserva che la decisione della Commissione nel caso di specie rafforza la legittimità del processo legislativo e rafforza la trasparenza e la democrazia nell'Unione europea. Il Mediatore accoglie con favore l'approccio costruttivo della Commissione al fine di risolvere la questione e rispondere positivamente e prontamente alla richiesta di chiarimenti del denunciante in merito al contenuto dei documenti, una volta rilasciati.

#### **Conclusione**

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con le seguenti conclusioni :

#### **Il Mediatore archivia il caso come stabilito dalla Commissione europea.**

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 28.11.2018

[1] Regolamento 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&rid=1>.

[2] Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2018, *ClientEarth/Commissione*, causa C-57/16 P, ECLI:EU:C:2018:660.

[3] Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1° luglio 2008, *Svezia e Turco*, cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, ECLI:EU:C:2008:374.

[4] Avvocato generale Bot, causa C-57/16 P, *ClientEarth/Commissione*.

[5] *ClientEarth/Commissione*, punto 109.

[6] *Sentenza ClientEarth/Commissione*, punto 94.

[7] Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2018, *ClientEarth/Commissione*, causa C-57/16 P, ECLI:EU:C:2018:660.